



-8226/15

Esente

Oggetto

Reclamo  
avverso  
dichiarazione  
di  
fallimento-  
Fattispecie

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - R.G.N. 25789/2008
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Cron. 8226
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - Ud. 04/03/2015
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25789-2008 proposto da:

FALLIMENTO DELLA S.R.L., in persona del  
Curatore dott. elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA  
presso lo STUDIO AVV.TI  
rappresentato e difeso dall'avvocato

vi è  
annunciato  
al gratuito  
patrocinio  
del Fall.  
Pasm. Sel  
da parte del  
G.D. 13/10/2008

2015 giusta procura a margine del ricorso;

400 - ricorrente -

contro

S.R.L. (P.I. ), domiciliata in

h

ROMA, PIAZZA presso la CANCELLERIA CIVILE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa  
dall'avvocato , giusta procura in  
calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

S.A.S.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 635/2008 della CORTE  
D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/09/2008;  
udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere  
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;  
udito, per la controricorrente, l'Avvocato  
che ha chiesto il rigetto del ricorso;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

h

## Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 4-18 settembre 2008, ha revocato la sentenza di fallimento della s.r.l. e compensato tra le parti le spese.

La Corte di merito ha rilevato che la reclamante non costituitasi avanti al Tribunale, aveva fatto valere l'omessa considerazione degli elementi di giudizio risultanti dalla relazione della G.d.F., acquisita d'ufficio dal Tribunale, da cui risultava il mancato superamento dei limiti ex art.1 lett. a, b, c, dell'art.1 l.f., come modificato dal d.lgs. 169/2007; ha ritenuto che tale intervento normativo non ha modificato l'art.15,4° comma, l.f., che consente al Tribunale di richiedere eventuali informazioni urgenti e di ammettere ed espletare mezzi istruttori d'ufficio, da cui la ricavabilità dei requisiti di non fallibilità dalle informazioni acquisite d'ufficio, non occorrendo esplicitamente l'eccezione di parte nella valorizzazione del principio di acquisizione della prova.

Avverso detta pronuncia ricorre il Fallimento, sulla base di due motivi.

Si difende con controricorso la società.

### Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, il Fallimento denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.1 l.f., come

modificato dal d.lgs. 169/2007, deducendo che la norma prevede la specifica eccezione del debitore e che la Pasmet aveva rinunciato a sollevare detta eccezione non comparendo in Tribunale; inoltre, come risulta dalla relazione informativa della G.d.F., la società ha operato solo negli anni 2003-2005 e gli unici dati amministrativo-contabili sono quelli risultanti dal bilancio di esercizio del 2003 e dalla dichiarazione dei redditi del 2004, ed a nulla rileva l'intervenuta cessione d'azienda del giugno 2005, atteso che la società avrebbe potuto realizzare risultati economici o contrarre debiti nell'ammontare di cui all'art.1 l.f.

1.2.- Col secondo motivo, il Fallimento si duole dei vizi di cui all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per avere la Corte del merito solo valutato il bilancio relativo al 2003, non tenendo conto anche del mancato deposito degli altri due bilanci e dello stato patrimoniale aggiornato.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Deve ritenersi infondata la deduzione del Fallimento, che con la mancata comparizione avanti al Tribunale, il debitore avesse rinunciato a far valere il mancato superamento dei requisiti di non fallibilità.

Tale tesi contrasta con la natura propria del giudizio di reclamo ex art.18 l.f.

Ed infatti, come affermato nella pronuncia 22546/2010, nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 legge fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", l'istituto, adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c. p. c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisivo, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; ne consegue che il debitore, benchè non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art.1, comma 2, l. f., tenuto conto che, sul punto e come ribadito da Corte cost. 1 luglio 2009, n. 198 - in tema di dichiarazione di fallimento ed onere della prova nel procedimento dichiarativo - permane un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante.

È pur vero che con pronunce successive, questa Corte ha meglio precisato che il giudizio di reclamo non va ritenuto

come un riesame, e che l'effetto devolutivo pieno va inteso nel senso che al reclamo non sono applicabili gli artt. 342 e 345 c.p.c., per cui le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale, da ciò conseguendo che il devolvibile non incontra i limiti dettati dalle citate disposizioni, ma il devoluto è pur sempre soltanto quello definito dal reclamo, (in tal senso, specificamente, la pronuncia 6306/2014), ma anche con dette precisazioni rimane ferma la facoltà per il reclamante di far valere profili o deduzioni istruttorie non già avanzati nel giudizio svoltosi avanti al Tribunale. Quanto infine al profilo fatto valere dal Fallimento ricorrente, secondo cui, in mancanza dei bilanci relativi ai tre esercizi precedenti all'istanza di fallimento, non potrebbe concludersi per la non fallibilità, va richiamato l'orientamento espresso nelle pronunce 11309/09, 8769/2012 e 13643/2013, secondo cui, avuto riguardo al disposto di cui all'art.15, 4° comma, l.f., "benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento ... a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi". In altre parole, alla stregua del disposto normativo cit., secondo

cui l'imprenditore convocato a seguito di istanza di fallimento deve depositare in giudizio " i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata", consegue che la prova dei requisiti di non fallibilità va desunta innanzi tutto dai bilanci, per cui la mancata produzione degli stessi non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell' esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.

Ne consegue l'infondatezza dell'interpretazione normativa offerta dal Fallimento, dovendo ritenersi, alla stregua del principio di diritto sopra riportato, che spetta al Giudice verificare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità, come evincibili anche dalla documentazione e dagli elementi agli atti dotati di adeguata "significatività", in mancanza della produzione dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata, ex art.15, 4° comma 1.f.

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

Il motivo è infatti privo del quesito di diritto, in relazione ai vizi dedotti ex artt.360 nn.3 e 4, nonché del cd. momento di sintesi, in relazione al vizio dedotto ex art.360 n.5 c.p.c.

Il ricorso è infatti soggetto al disposto di cui all'art.366 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. 40/2006, art.6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla l.

69/2009, art. 47, ed applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 (art. 58,5° comma, l.69/2009) e quindi anche nella specie, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18 settembre 2008.

3.1.- Il ricorso va quindi conclusivamente respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ( non può pronunciarsi la distrazione delle stesse a favore del difensore, in mancanza della dichiarazione di questi di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari, ex art.93 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il Fallimento alle spese, liquidate in euro 7000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 4 marzo 2015

Il Presidente

Il Consigliere est.

R. M. A. V. *[Signature]*

